

**LAVORO**

TUTELA LEGALE PROFILO RITIRO PATENTE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI AL PATRIMONIO DERIVANTI DA SPESE LEGALI

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al patrimonio derivanti da spese legali o da un provvedimento di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida.



Che cosa è assicurato?

COPERTURA LINEA PATENTE

Per i danni provocati al datore di lavoro o all'azienda come conseguenza mediata ed indiretta dell'applicazione della sanzione a soggetti operanti presso di essi per i quali la guida dei veicoli sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui sono adibiti, la Società, nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, assicura:

Sezione Tutela Legale:

- ✓ la tutela legale occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi nelle ipotesi indicate nelle condizioni contrattuali;

Sezione Perdite Pecuniarie:

- ✓ il pregiudizio economico derivante al Contraente Datore di lavoro:
 - dal pagamento del costo necessario per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti;
 - dalle spese sostenute per l'esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti;
 - in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso.

COPERTURA LINEA PATENTE + CQC

Per i danni provocati al datore di lavoro o all'azienda come conseguenza mediata ed indiretta dell'applicazione della sanzione a soggetti operanti presso di essi per i quali la guida dei veicoli sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui sono adibiti, la Società, nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, assicura:

Sezione Tutela Legale:

- ✓ la tutela legale occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi nelle ipotesi previste dalle condizioni contrattuali;

Sezione Perdite Pecuniarie:

- ✓ il pregiudizio economico derivante al Contraente Datore di lavoro:
 - dal pagamento del costo necessario per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti della patente o della CQC;
 - dalle spese sostenute per l'esame di revisione della patente e/o della CQC nel caso di perdita integrale dei punti;
 - in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida



Che cosa non è assicurato?

le garanzie non sono valide:

per la **Sezione Tutela Legale:**

- ✗ per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - La generazione di energia nucleare;
 - o
 - La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
- La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- ✗ per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ per violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o all'omissione dell'obbligo di fermata e/o assistenza;
- ✗ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- ✗ per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- ✗ per violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza, salvo quanto previsto dall'art. 13.1;
- ✗ per casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- ✗ per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;

e/o della CQC emesso nei confronti di dipendenti che operano presso di esso. La somma assicurata è indicata in polizza.

- ✗ per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente;
- ✗ per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Nuovo Codice della Strada;
- ✗ per adesione ad azioni di classe (class action);

sia per la **Sezione Tutela Legale** sia per la **Sezione Perdite Pecuniarie**:

- ✗ per fatti dolosi delle persone assicurate;
- ✗ per i casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure il veicolo è usato in modo difforme rispetto all'immatricolazione o alla destinazione e all'uso indicati sulla carta di circolazione;
- ✗ per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- ✗ per le vertenze con la Società e/o ARAG;
- ✗ per sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

! All'interno della polizza è prevista, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie operano in Europa e negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo, se in questi Paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario di competenza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, senza applicazione di oneri aggiuntivi.

E' possibile pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni al patrimonio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Ritiro Patente

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non previste



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per il settore di garanzia "Tutela Legale" delle esclusioni specifiche (Art. 14). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- casi in cui il contraente non abbia dichiarato l'esistenza di provvedimenti di ritiro o sospensione della patente, comminati nei 5 anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;
- casi in cui il conducente sia lavoratore dipendente con contratto part time; se tale condizione si verifica successivamente alla stipula della polizza, l'indennità giornaliera non viene corrisposta.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle Aziende.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 22,5 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/ .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

TUTELA LEGALE PROFILO RITIRO PATENTE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

GLOSSARIO	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
Art. 1 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - DIMINUZIONE DEL RISCHIO	3
Art. 2 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	3
Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO	3
Art. 4 PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE - DISDETTA E RECESSO IN CASO DI SINISTRO	3
Art. 5 ALTRE ASSICURAZIONI	3
Art. 6 ONERI FISCALI	3
Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	4
Art. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	4
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	5
Art. 9 PREMessa	5
Art. 10 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	5
Art. 11 AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI	5
Art. 12 COPERTURA LINEA PATENTE	6
Art. 13 COPERTURA LINEA PATENTE + CQC	8
Art. 14 ESCLUSIONI	10
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	12
Art. 15 INSORGENZA DEL SINISTRO	12
Art. 16 DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA	12
Art. 17 GESTIONE DEL SINISTRO	12
Art. 18 LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE	13
Art. 19 RECUPERO DI SOMME	13
Art. 20 ESTENSIONE TERRITORIALE	13
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE	13
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO</u>	14

GLOSSARIO

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

ASSICURATO (limitatamente alla sezione di Tutela Legale):

- nella formula "AD PERSONAM": il conducente identificato in Polizza per i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo, purché la guida di tale veicolo sia consentita dalla categoria di patente indicata in Polizza;

OVVERO IN ALTERNATIVA

- nella formula "TARGA": il Conducente autorizzato per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo la cui targa sia indicata in Polizza.

ASSICURAZIONE:

il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

CONDUCENTE:

la persona fisica:

- nella formula "TARGA": autorizzata a guidare il veicolo identificato in Polizza;
- nella formula "AD PERSONAM": la cui patente, indicata in Polizza, è protetta dall'Assicurazione.

CONTRAENTE:

la persona giuridica che sottoscrive l'Assicurazione e paga il premio.

INDENNITA' GIORNALIERA:

pagamento dovuto da ARAG al contraente per il pregiudizio economico che ha subito come conseguenza di un fatto/circostanza indicato in Polizza.

MASSIMALE:

la somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

POLIZZA:

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'Assicurazione.

PREMIO:

il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PROTEZIONE LEGALE:

l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs.209/2005.

PROVVEDIMENTO DI INABILITAZIONE ALLA GUIDA ALL'ESTERO:

l'inabilitazione alla guida in un Paese dell'Unione Europea, in Svizzera, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito.

PROVVEDIMENTO DI RITIRO:

il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida.

RECESSO

lo scioglimento del vincolo contrattuale per volontà della parte che ne abbia diritto.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO:

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

GROUPAMA Assicurazioni S.p.A.

UNICO SINISTRO

L'evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VEICOLO (limitatamente alla formula "Targa")

Il mezzo identificato in Polizza dal numero di targa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1****DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipula della polizza o durante il corso della stessa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2**EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data di scadenza prevista in polizza.

ART. 3**PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 4**PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE - DISDETTA E RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per la durata iniziale, con il massimo di due anni, e così successivamente ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Dopo ogni denuncia di sinistro oppure fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla definizione del sinistro, ciascuna parte può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata AR con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

Al contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

ART. 5**ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

ART. 6**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 7

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

ART. 8

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e dalla Società.

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**ART. 9****PREMESSA**

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: **045.8290411**

mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@ARAG.it**

fax per invio nuove denunce di sinistro: **+39 045.8290557**

mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **sinistri@ARAG.it**

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro **+39 045.8290449**

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all' Assicurato - Contraente la denominazione di tale società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 10**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura, alle presenti condizioni e nei limiti del massimale convenuto ed indicato in Polizza (mod. 220454), la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla Polizza (mod. 220454), copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e il legale;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese di giustizia.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico anche gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro

La Società non si assume il pagamento:

- di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

ART. 11**AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI**

Le garanzie previste nella Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie, vengono prestate:

- nella **formula "AD PERSONAM"**: in funzione del conducente identificato in Polizza per i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo, purché la guida di tale veicolo sia consentita dalla categoria di patente indicata in polizza;

OVVERO IN ALTERNATIVA

- nella **formula "TARGA"**: in funzione del Conducente autorizzato per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo la cui targa sia indicata in Polizza. Sono assicurati:

- il proprietario;
- il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in Polizza, per la continuazione della copertura assicurativa sul nuovo veicolo e per l'eventuale adeguamento del premio, il contraente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo.

In entrambi i casi, qualora insorgessero controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie verrebbero prestate unicamente a favore di un solo assicurato a scelta del Contraente.

ART. 12

COPERTURA LINEA PATENTE

(TUTELA LEGALE + RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI PATENTE + INDENNITÀ GIORNALIERA PER SOSPENSIONE E RITIRO PATENTE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI)

12.1 SEZIONE DI TUTELA LEGALE

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 10 - Oggetto dell'assicurazione per i sinistri relativi a:

1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione della querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

Nel caso di contestazione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, la garanzia opera con un limite di massimale di euro 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l, la garanzia opera esclusivamente se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

2. Opposizione a sanzioni amministrative

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro e sospensione della patente di guida irrogate in seguito a violazione del codice della strada.

Nel caso di contestazione di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di omissione dell'obbligo di fermata e/o assistenza e di violazione delle norme in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità, la garanzia opera se con decisione passata in giudicato è accertato che la violazione non è stata commessa.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l, la garanzia opera se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

3. Ricorso per irregolare variazione di punti

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione nel caso di irregolare variazione di punti comunicata dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

4. Aragtel

Nelle materie previste dalla polizza, l'Assicurato può chiamare il numero verde gratuito



per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;

- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza;
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

Gli oneri e spese oggetto della Sezione Tutela Legale sono rimborsati entro il limite di euro 20.000,00 (ventimila) per sinistro, senza limite annuo.

12.2 SEZIONE DI PERDITE PECUNIARIE

La Società assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute, come previste nell'Indennità richiamate in Polizza, a seguito di violazioni del Nuovo Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI PATENTE

1. Rimborso corso autoscuola

Sono rimborsate le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della patente sottratti al Conducente.

La garanzia opera con un limite di massimale di euro 1.000 (mille) per sinistro e senza limite annuo.

2. Rimborso zero punti

Sono rimborsate le spese sostenute per l'esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte del Conducente, se dimostra di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

La garanzia opera con un limite di massimale di euro 1.000 (mille) per sinistro e senza limite annuo.

INDENNITA' GIORNALIERA DIPENDENTI E COLLABORATORI

Pagamento al Contraente datore di lavoro dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di Conducenti/soggetti che operano presso di esso, purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti.

La garanzia opera per la durata del provvedimento di sospensione o ritiro della patente oppure per il periodo inferiore nel caso di restituzione anticipata del documento e, comunque, nel limite del numero massimo di giorni e dell'importo massimo del rimborso indicati in polizza (mod. 220454).

Nel caso di contestazione della violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera è corrisposta se l'impugnazione ha esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

Con la denuncia l'Assicurato-Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Se tale dichiarazione non viene fornita o se, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, viene meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

Se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della polizza sottoscritta, nel caso di sinistro la Società paga l'indennità giornaliera per la sospensione o il ritiro della patente nel limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

Criteri di calcolo e di indennizzo

Nel caso di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità di oltre 60 chilometri orari rispetto al limite di legge stabilito nella circostanza la garanzia opera fino ad un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Gli oneri e spese oggetto della garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro patente sono corrisposti entro il limite scelto dall'Assicurato indicato in Polizza per sinistro, senza limite annuo.

L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente viene ridotto del 30% (trenta) in caso di violazioni al Nuovo Codice della Strada commesse da Neopatentati.

Si considerano Neopatentati, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida di categoria B, per i primi 3 (tre) anni successivi alla data del conseguimento della stessa patente.

L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente viene ridotto del 50% (cinquanta) nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia.

ART. 13

COPERTURA LINEA PATENTE + CQC

(TUTELA LEGALE + RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI PATENTE + RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI PATENTE CQC + INDENNITÀ GIORNALIERA PER SOSPENSIONE E RITIRO PATENTE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI + INDENNITÀ GIORNALIERA CQC DI DIPENDENTI E COLLABORATORI)

13.1 SEZIONE DI TUTELA LEGALE

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 10 - Oggetto dell'assicurazione per i sinistri relativi a:

1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione della querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

Nel caso di contestazione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, la garanzia opera con un limite di massimale di euro 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l, la garanzia opera esclusivamente se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

2. Opposizione a sanzioni amministrative

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro e sospensione della patente di guida irrogate in seguito a violazione del codice della strada.

Nel caso di contestazione di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di omissione dell'obbligo di fermata e/o assistenza e di violazione delle norme in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità, la garanzia opera se con decisione passata in giudicato è accertato che la violazione non è stata commessa.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l, la garanzia opera se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

3. Ricorso per irregolare variazione di punti

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione nel caso di irregolare variazione di punti comunicata dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

4. Aragtel

Nelle materie previste dalla polizza, l'Assicurato può chiamare il numero verde gratuito



per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza;
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

Gli oneri e spese oggetto della Sezione Tutela Legale sono rimborsati entro il limite di euro 20.000,00 (ventimila) per sinistro, senza limite annuo.

13.2 SEZIONE DI PERDITE PECUNIARIE

La Società assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute, come previste nell'Indennità richiamate in Polizza, a seguito di violazioni del Nuovo Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI PATENTE**1. Rimborso corso autoscuola**

Sono rimborsate le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della patente sottratti al Conducente.

La garanzia opera con un limite di massimale di euro 1.000 (mille) per sinistro e senza limite annuo.

2. Rimborso zero punti

Sono rimborsate le spese sostenute per l'esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte del Conducente, se dimostra di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

La garanzia opera con un limite di massimale di euro 1.000 (mille) per sinistro e senza limite annuo.

RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI CQC**1. Rimborso corso autoscuola**

Sono rimborsate le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale sottratti al Conducente.

La garanzia opera con un limite di massimale di euro 3.000 (tremila) per sinistro e senza limite annuo.

2. Rimborso zero punti

Sono coperte le spese sostenute per l'esame di revisione della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale nel caso di perdita integrale dei punti da parte del Conducente, se dimostra di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

La garanzia opera con un limite di massimale di euro 3.000 (tremila) per sinistro e senza limite annuo.

INDENNITA' GIORNALIERA DIPENDENTI E COLLABORATORI

Pagamento al Contraente datore di lavoro dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di Conducenti/soggetti che operano presso di esso, purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti.

La garanzia opera per la durata del provvedimento di sospensione o ritiro della patente oppure per il periodo inferiore nel caso di restituzione anticipata del documento e, comunque, nel limite del numero massimo di giorni e dell'importo massimo del rimborso indicati in polizza (mod. 220454).

Nel caso di contestazione della violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera è corrisposta se l'impugnazione ha esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

Con la denuncia l'Assicurato-Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Se tale dichiarazione non viene fornita o se, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, viene meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

Se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della polizza sottoscritta, nel caso di sinistro la Società paga l'indennità giornaliera per la sospensione o il ritiro della patente nel limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

Criteri di calcolo e di indennizzo

Nel caso di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità di oltre 60 chilometri orari rispetto al limite di legge stabilito nella circostanza la garanzia opera fino ad un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Gli oneri e spese oggetto della garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro

patente sono corrisposti entro il limite scelto dall'Assicurato indicato in Polizza per sinistro senza limite annuo.

L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente viene ridotto del 30% (trenta) in caso di violazioni al Nuovo Codice della Strada commesse da Neopatentati.

Si considerano Neopatentati, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida di categoria B, per i primi 3 (tre) anni successivi alla data del conseguimento della stessa patente.

L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente viene ridotto del 50% (cinquanta) nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia.

INDENNITA' GIORNALIERA CQC DIPENDENTI E COLLABORATORI

Sono coperte le spese sostenute dal Contraente datore di lavoro per il pregiudizio economico subito in conseguenza della perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale da parte dei Conducenti soggetti che operano presso lo stesso datore di lavoro, se si tratta di addetti al trasporto professionale di persone o di cose e se la guida del veicolo è funzionale all'espletamento delle mansioni a cui tali soggetti sono adibiti.

La garanzia opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio e, comunque, fino ad un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Nel caso di contestazione della violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera è corrisposta se l'impugnazione ha esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

Con la denuncia, l'Assicurato-Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Se tale dichiarazione non viene fornita o se, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, viene meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

Criteri di calcolo e limiti di indennizzo

Se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, nel caso di sinistro la Società paga l'indennità giornaliera per la perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale nel limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

Con la sottoscrizione della polizza il contraente/datore di lavoro dichiara che tra i rischi assicurati non sono presenti lavoratori dipendenti con contratto part time; se tale ultima condizione si verifica successivamente alla stipula della polizza, l'indennità giornaliera non viene corrisposta. Gli oneri e spese oggetto della garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro patente sono corrisposti entro il limite scelto dall'Assicurato indicato in Polizza per sinistro, senza limite annuo.

ART. 14

ESCLUSIONI

Per la **Sezione Tutela Legale**, le garanzie non sono valide relativamente a:

- a) fatti dolosi delle persone assicurate;
- b) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) accertata violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o all'omissione dell'obbligo di fermata e/o assistenza;
 - d) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
 - e) accertata violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
 - f) violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza, salvo quanto previsto dall'art. 13.1;
 - g) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure il veicolo è usato in modo difforme rispetto all'immatricolazione o alla destinazione e all'uso indicati sulla carta di circolazione;
 - h) casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
 - i) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
 - j) rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;
 - k) violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente;
 - l) violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Nuovo Codice della Strada;
 - m) vertenze con la Società;
 - n) adesione ad azioni di classe (class action).

Per la **Sezione Perdite Pecuniarie**, le garanzie non sono valide relativamente a:

- a) fatti dolosi delle persone assicurate;
- b) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure il veicolo è usato in modo difforme rispetto all'immatricolazione o alla destinazione e all'uso indicati sulla carta di circolazione;
- c) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) vertenze con la Società.

Inoltre, solo per le **garanzie indennità giornaliera**, le garanzie non sono valide relativamente a:

- e) accertata violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o all'omissione dell'obbligo di fermata e/o assistenza;
- f) casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- g) casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- h) casi in cui il contraente non abbia dichiarato l'esistenza di provvedimenti di ritiro o sospensione della patente, comminati nei 5 (cinque) anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;
- i) contestazione della violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, salvo quanto previsto dagli artt. 14 e 15;
- j) violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportano la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Nuovo Codice della Strada;
- k) violazioni di qualsiasi natura, anche non connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportano la revoca della patente;
- l) casi in cui il Conducente sia lavoratore dipendente con contratto part time; se tale condizione si verifica successivamente alla stipula della polizza, l'indennità giornaliera non viene corrisposta.

In ogni caso, la Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 15

INSORGENZA DEL SINISTRO

Il sinistro si intende verificato nel momento in cui risulta commessa la violazione di legge contestata all'Assicurato.

Nel caso di Rimborso Autoscuola Patente e Rimborso Autoscuola CQC per insorgenza del sinistro si intende il momento in cui avviene la violazione al Nuovo Codice della Strada in conseguenza della quale viene comminata la decurtazione dei punti.

In presenza di più violazioni della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica la prima violazione contestata.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto della polizza, se si tratta di violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

ART. 16

DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.

La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

ART. 17

GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza su richiesta dell'Assicurato (ad es. provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al Prefetto).

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 18 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale.

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 18 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale.

La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

In ogni caso, la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il perito devono essere preventivamente confermate da ARAG.

La Società o ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle

parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interesse con ARAG.

La Società e/o ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Per quanto riguarda la Sezione di Perdite Pecuniarie l'Assicurato deve produrre copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

ARAG ricevuta la denuncia del sinistro e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

ART. 18

LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'albo degli Avvocati dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell'Assicurato o sede legale.

In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo dell'avvocato domiciliatario. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società o ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

ART. 19

RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 20

ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie operano in Europa e negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario di competenza.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie operano nei paesi di seguito indicati se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

GARANZIA	DOVE
Ritiro patente	Europa Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Operazioni di esecuzione forzata			fino a due casi per sinistro
Rimborso corso autoscuola patente			euro 1.000 per sinistro
Rimborso zero punti patente			euro 1.000 per sinistro
Rimborso corso autoscuola CQC			euro 3.000 per sinistro
Rimborso zero punti CQC			euro 3.000 per sinistro
Tutela Legale			euro 20.000 per sinistro (esteso ad euro 100.000 nelle ipotesi di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime)
Garanzie Facoltative			
Indennità giornaliera per sospensione e ritiro patente	30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati		
	50% in caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia		
			90 giorni in caso di ritiro/sospensione per eccesso di velocità oltre i 60 km/h
Indennità giornaliera per sospensione e ritiro CQC			90 giorni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni